

DOTTRINA E GIURISPRUDENZA: CONFLITTI, DIALOGHI, MONOLOGHI

ROBERTO **PARDOLESI**



Dottrina e giurisprudenza: conflitti, dialoghi, monologhi

Doctrines and Jurisprudence: Conflicts, Dialogues, Monologues

ROBERTO PARDOLESI

Professore ordinario di diritto comparato e di diritto privato, Università LUISS “Guido Carli”.
E-mail: rpardole@luiss.it

ABSTRACT

Prendendo le mosse dalla sua esperienza personale e ripercorrendo il cammino dei “tre signori del diritto”, l’autore analizza l’involuzione dei rapporti tra dottrina e giurisprudenza. Sullo sfondo il crepuscolo del diritto e uno scontro, quello tra “titani” e “chierici”, che, interrotta ogni dialettica, hanno costruito muri di incomunicabilità a suon di assordanti monologhi.

Parting from his own experiences and retracing the path of the three “masters of the law”, the author analyses the involution of the relationship between doctrine and jurisprudence. On the basis of the twilight of law and the clash between “titans” and “clerics”, with the interruption of any dialectics, walls of incommunicability and deafening monologues have been built.

KEYWORDS

dottrine, giurisprudenza, dialoghi

doctrine, jurisprudence, discourse

Dottrina e giurisprudenza: conflitti, dialoghi, monologhi

ROBERTO PARDOLESI

1. *A mo' d'introduzione* – 2. *Di là dalla modernità* – 3. *L'abdicazione della dottrina* – 4. *Sulla nomofilachia inversa* – 5. *In chiusura: un po' di realismo*.

1. *A mo' d'introduzione*

Chi, con ingenuo entusiasmo (per il quale sono comunque riconoscente), mi ha affidato il compito di scrutinare i rapporti – dialoghi, o monologhi incomunicabili, oppure aperti conflitti? – tra dottrina e giurisprudenza non immaginava di esporsi ad un rischio consistente: quello di attivare una sorta di flusso coscienziale, un soliloquio inarrestabile, alla maniera di Molly Bloom nelle (tante) pagine finali dell'Ulisse joyciano. In effetti, mi si prospettava un rigurgito narrativo prepotente, da caratterizzare comunque in chiave soggettiva: nel tempo, nei luoghi, nel plesso disciplinare di riferimento. E il solo modo di non farsi prendere (troppo) la mano mi sembrava quello di “storicizzare” la mia esperienza personale. Espediente vantaggioso, perché, a dirla tutta, io c'ero; ciò che mi legittimava, con tutti i limiti di una testimonianza individuale, a ricreare in poche battute – quelle che mi sono concesse dalla natura di questo mio intervento in chiave di riduttivo “sguardo dal ponte” – un abbozzo di “com'eravamo” a mo' di presupposto per capire la situazione attuale.

Proprio in relazione a quest'ultimo rilievo, mi sembra peraltro appropriato confessare *ex ante* che non proverò neppure ad essere distaccato ed ecumenico, come forse si converrebbe in siffatte circostanze. Tutt'al contrario, seconderò la mia natura notoriamente settaria e divisiva. Dirò, fuori dai denti, e senza sconti per nessuno, me compreso, come vedo le cose: come andavano allora, al tempo dei luminari della dogmatica – li scandiamo ancora oggi con rispettosa ammirazione, i loro nomi –, che indicavano con sicuro cipiglio la strada da seguire perché il diritto rispondesse alla domanda di giustizia che si levava da un tessuto sociale in (som)movimento: un po' come i grandi clinici, che diagnosticavano la malattia da venti metri di distanza, o di Padre Pio da Pietrelcina, che prefigurava i peccati al solo guardarti; e come vanno al giorno d'oggi, in un'epoca in cui, di là dalla pigrizia dei luoghi comuni, non ci sono più le mezze stagioni e nemmeno i grandi professori. Perché, a tacer d'altro, i tre signori del diritto, come li chiamava Van Caenegem¹, ossia legislatore, dottrinario e giudice, hanno preso vie diverse.

2. *Di là dalla modernità*

La verità è che viviamo in tempi di *post-diritto*². C'è chi si ostina a negarlo, costringendosi, per restare nel solco dell'ortodossia, a chiudere gli occhi; ma i segni della liquefazione del quadro tradizionale emergono prepotentemente ad ogni piè sospinto e provocano reazioni plateali. Capita, così, che si dissezionino – fors'anche troppo sbrigativamente – i resti del diritto privato (dove albergava il cuore della teoria generale, che ora però non batte più)³. Se ne denuncia l'eclissi⁴, per la progressiva remissività di una dottrina che ha perso – come si vedrà – bussola e ambizioni. Si scopre che la storica tendenza del diritto privato al sovranismo, che sarebbe dov-

¹ VAN CAENEGEM 1991, *passim*.

² Cfr., al riguardo, PARDOLESI, PINO 2017, 113-123.

³ ZENO-ZENCOVICH 2018, 617 ss.

⁴ CASTRONOVO 2015, V.

ta svaporare a colpi di globalizzazione, si colora piuttosto di accenti populistici, inclinando verso la dismissione del bagaglio tecnico in *pro* di un “diritto emozionale”⁵.

Più da presso, ma sempre in maniera sin troppo superficiale. A cominciare dal legislatore, che è fuori dal perimetro della mia riflessione: ma non si può fare a meno di evocarlo, perché la sua trasfigurazione – per effetto della diaspora (meglio, esplosione) delle fonti e con l’aggiunta di tanti problemi autoctoni – fa da innesco per gli sviluppi che scrutineremo tra un momento. In estrema sintesi, si è passati dall’implausibile monoliticità di un ideale macroantropo di proverbiale saggezza alla bipolarità di una matrice interna e transnazionale, quanto basta per farlo apparire distopico e in affanno, travolto com’è dal caos organizzato e compromissorio dell’*acquis communautaire*. Nel tempo, come se non bastasse, il quadro si è reso viepiù frammentario. Alle smagliature tradizionali si sono sommate fughe in avanti senza costrutto – si pensi, per fare un esempio impietoso fra i mille che si offrono, all’art. 8ter della l. 12 febbraio 2019, n. 12, che detta la definizione di “*smart contract*” (bello? anche no, ma, soprattutto, a che *pro*?⁶) o a capitolazioni orgogliose, come quella consumatasi a ridosso della nuova disciplina della protezione dei dati personali⁷. Sino a far assumere al tutto l’andamento contorto, ispessito e brulicante di certe tele di Bruegel il vecchio. Poco male, si dirà, perché in un contesto di educazione gius-positivistica – quello che un tempo, di fronte al profilarsi di un vuoto di tutela, induceva a invocarne l’intervento –, il legislatore va dove lo porta il cuore (con i soli limiti del controllo di legittimità costituzionale). Cosicché, se gli garba di dire che la responsabilità medica dev’essere extracontrattuale (perché ciò alleggerisce l’esposizione risarcitoria del professionista, nel che sta l’obiettivo di *policy* perseguito)⁸, lo farà, irreggimentando senza sforzo quegli stessi interpreti cui, viceversa, competerebbe la scelta di qualificazione. Non è quanto dire che il legislatore può, se vuole, permettersi di affermare – col pieno consenso dei giuristi, che si affanneranno a fornirne la prova con industrie e sagaci argomentazioni – che piove l’acqua per in su: ma poco ci manca.

Questa, riassunta in due battute (di cui mi vergogno apertamente), è la premessa per il collasso degli equilibri fin lì ricevuti. Collasso che si traduce in due fenomeni interconnessi: *a*) l’affrancamento del titano (la giurisprudenza); *b*) il “tradimento dei chierici” (la dottrina). Di qui, l’inaridirsi del dialogo e il montare di monologhi che scongiurano i conflitti a colpi di normalità. Quella della temperie in cui viviamo.

3. L’abdicazione della dottrina

Partiamo dal secondo, perché si presta (si fa per dire...) ad un’analisi succinta.

La frammentazione del sistema delle fonti ha messo prima a repentaglio e poi tolto dal giro ogni velleità sistematica: di fronte ad un’elaborazione comunitaria incurante delle coordinate sulle quali si era edificata la struttura concettuale del diritto (privato), trincerarsi dietro i virtuosismi della dogmatica – nel frattempo diventata, per un fenomeno di latente volgarizzazione, patrimonio di tutti – non era più un’opzione significativa. Io c’ero quando il titolo quasi obbligato dei contributi scientifici scandiva la formula: “Autonomia privata e ...”: qualunque fosse stato il secondo termine, finanche riferito all’anfratto più minuto della disciplina codicistica, esso avrebbe permesso di ripercorrere nella sua interezza la maestosità severa dell’architettura nego-

⁵ MAZZAMUTO 2019.

⁶ V., per i ragguagli del caso, PARDOLESI, DAVOLA 2019, parte V, 195 ss.

⁷ Il reg. 679/2016 avrebbe dovuto soppiantare il d.lgs. 196/2003: salvo, ovviamente, i molti aggiustamenti – una cinquantina! – che il GDPR richiedeva. Solo che la disciplina a ciò preposta, il d.lgs. 101/2018, ha pensato bene di lasciare in vita il previgente codice della privacy, sia pure sottoponendolo a ogni sorta di chirurgia ricostruttiva. Vero trionfo dei “*complexifiers*”.

⁸ Mi sia concesso rinviare a PARDOLESI 2017, 261 ss.

ziale. Non che fosse, intendiamoci, il miglior mondo possibile. Non dovrebbe sorprendere, in fondo, il fatto che, in una dimensione giuridica globalizzata, il nostro diritto (ancor più del *civil law* nel suo complesso), appaia, a chi può fare la scelta della disciplina da applicare ai suoi affari, poco appetibile. A voler peccare di malizia, si potrebbe trovare un motivo di soddisfazione in un accadimento comunque opaco come la *Brexit*, perché promette di rendere meno disponibile il diritto inglese, che allo stato vince a mani basse l'agone competitivo (quattro volte più impiegato di quello francese, pur modificato per risultare concorrenziale, sei volte di quello tedesco; secondo nel *ranking* il diritto svizzero, non pervenuto quello italiano)⁹.

Privata del monopolio della dogmatica (e, poi, della dogmatica stessa), la dottrina si sarebbe volta – con un'attenzione che mai c'era stata per l'addietro – all'analisi della giurisprudenza. E sin qui, nella scoperta à la Francesco Galgano (ma non posso nascondere la mia parte di responsabilità) del “diritto positivo giurisprudenziale”, che sarebbe poi evoluto significativamente nell'espropriativa “dottrina delle corti”¹⁰, c'era una dimensione felice di dialogo proficuo. Durata, però, lo spazio di un mattino, per quello che è stato definito il tradimento dei chierici, ossia la pratica abdicazione dell'accademia al ruolo di guida che aveva nel tempo scandito il “successo del giurista”¹¹.

Il mutamento del quadro complessivo imponeva un cambio di ruolo, che avrebbe imposto: *a*) al *legal scholar* di reinventarsi come scienziato sociale, mettendo in discussione le sue certezze di sedicente sciamano che raccoglie e sintetizza in vena autoreferenziale le istanze che rinvergono dagli altri apporti scientifici e, soprattutto, la compatibilità con l'impegno avvocatesco; *b*) alla facoltà di giurisprudenza di trovare un'anima che le assicurasse un'identità diversa dalla vocazione pragmatica della scuola forense (perché, se il punto è insegnare “come si fa”, quest'ultima è decisamente più adatta al compito)¹². Ciò che non è accaduto. Ecco, allora, che la dottrina, sempre più professionalizzata, è divenuta recessiva, nel segno del disimpegno. Dismesso ogni anelito propulsivo, si è risolta, con animo gregario, a seguire – commentando sin troppo spesso con supina approvazione – gli sviluppi giurisprudenziali. Quel che un tempo, quando tutto mancava, induceva all'appello al legislatore è divenuto invocazione dell'intervento delle sezioni unite della Cassazione. Insomma, c'è un giudice a Berlino, vediamo quel che fa (e, magari, ingraziamocelo...).

Ci s'interrogava, una volta, sulla stessa legittimità dell'idea di giurisprudenza come scienza. Oggi è probabile che non ne valga più la pena, per ragioni diverse da quelle di chi, in passato, obiettava che il diritto vive nelle aule di giustizia.

Il riscatto, ne convengo, è dietro l'angolo. Ma quell'angolo, volendo, può rivelarsi lontano.

4. Sulla nomofilachia inversa

Nel frattempo, se così si può dire, la giurisprudenza si andava affrancando dalle pastoie dell'ermeneutica letteralistica. L'evaporazione del sistema comportava, per l'appunto, l'affrancazione del titano, cui si schiudeva l'opportunità di sperimentare formule sempre più innovative, sino all'odierno mantra della “lettura costituzionalmente orientata”, che, ragionando su principi a loro volta soggetti a ricostruzione ermeneutica, apre – piaccia o no – a smisurati margini di varianza. Il giudice è uscito dal guscio remissivo di *bouche de la loi*; e ha scoperto che, là fuori, dove si prendono i rischi, non c'era più nessuno. O quasi¹³.

E siamo così approdati – il fenomeno è troppo noto perché lo si debba qui enfatizzare – al pro-

⁹ Cfr., riassuntivamente – la letteratura empirica ha fornito, negli anni recenti, una messe di contributi al riguardo: EIDENMUELLER 2018.

¹⁰ BERRUTI 2013, 181 ss.

¹¹ GAMBARO 1983, 85 ss.

¹² Per qualche considerazione più approfondita, v. PARDOLESI, GRANIERI 2013, 1 ss.

¹³ GRANIERI, PARDOLESI 2012, 27 ss.

tagonismo muscolare della giurisprudenza, che però, proponendosi quale sola forza autenticamente propulsiva in aree altrimenti dismesse, pone seri problemi di certezza, coerenza, argine all'arbitrarietà che cova come minaccia nell'ombra. Ovvio che, di fronte allo sgretolarsi dei tradizionali punti di riferimento, sia parsa consolatoria, anzi rassicurante la funzione nomofilattica, deputata a garantire la "tenuta" complessiva del fenomeno giuridico nel segno della compostezza finale del responso giudiziale. Salvo poi scoprire che si trattava di una nomofilachia "dinamica", cangiante nel tempo¹⁴: e, sin qui, tutto bene, posto che il diritto deve ben adattarsi alla mutevole domanda di giustizia che si leva dal tessuto sociale. Più difficile ad accettarsi la nomofilachia a geometria variabile e straniata, che fa capo ai tre organi giurisdizionali di vertice e alimenta ontologie regionali autonome¹⁵ (un esempio per tutti: il concorso di colpa è radicalmente diverso se letto in chiave d'interpretazione dell'art. 1227 c.c. ad opera della Cassazione e di art. 30 cod. proc. amm. nell'ottica del Consiglio di Stato¹⁶). Ancora più desolante la banalizzazione del ricorso alle sezioni unite nella recente marea montante e inflazionata delle questioni di massima di particolare importanza (di cui, almeno in un certo numero di ipotesi, non si sentirebbe davvero il bisogno, per non parlare di quelle in cui il collegio rimettente di fatto si spoglia della sua funzione istituzionale, ossia di rendere giustizia nel caso concreto¹⁷) e, per converso, la scomposta dissonanza di taluni *overruling* affannosi e sincopati (è già singolare che due rimesse sulla medesima questione si succedano a breve intervallo temporale; sgomenta ancor di più, però, il fatto che ne consegua il repentino cambio di rotta delle sezioni unite, a riprova della scarsa tenuta di precedenti la cui vocazione sarebbe quella della persistenza¹⁸).

Per chiari sintomi, allora, viene profilandosi il declino della funzione nomofilattica (nel suo significato originario) e, forse con maggior precisione, della stessa autorità delle sezioni unite. Non è la prima volta che si assiste alla strenua resistenza, da parte di una singola sezione, sulla propria posizione eterodossa rispetto a quella assunta in passato (magari neppure così lontano) dall'organo deputato a ricompattare il flusso giurisprudenziale.

È, si dirà, il segno della crisi, che tocca anche chi, in frangenti tanto burrascosi, ha saputo imporre la propria impronta. Ma, con ogni probabilità, c'è qualcosa di più: se solo si ha cuore di guardare da presso, si offre la possibilità d'individuare la traccia di una nomofilachia "inversa", se si preferisce dal basso, "*bottom-up*". Come dire, in altri termini, l'omogeneizzazione imposta volta a volta dalla singola sezione, nella piena e orgogliosa consapevolezza dell'orientamento alle conseguenze del proprio decidere.

Di questa strategia si danno esempi di vario tenore (e spessore). A partire dalla "rivoluzione paziente" coltivata da taluni giudici della terza sezione contro il *Diktat* delle c.d. sentenze di San Martino – quattro decisioni a sezioni unite che nel 2008 avevano mirato a ridisegnare in senso comprensivo e unitario la trama del danno non patrimoniale –, con pronunce volta a volta resilienti o intese a saggiare i possibili punti di fragilità dell'ermeneutica anti-esistenzialistica, fino a rovesciare il castello a colpi di decalogo, che, ribadendo un formale ossequio alle pronunce di dieci anni prima, riscrivono il diritto sul punto¹⁹, denunciando, in ultimo, rispetto a un'evoluzione risalente nel segno della coerenza, "il momento di apparente discontinuità" rappresentato dalla posizione delle sezioni unite²⁰ (quasi a ricordarci che la storia la scrivono i vin-

¹⁴ RORDORF 2017, 123 ss.

¹⁵ V., riassuntivamente, BARONE, PARDOLESI 2018, 133 ss.

¹⁶ Cfr., ancora di recente, Cons. Stato, sez. IV, 9 maggio 2018, n. 2778, in «Foro italiano», III, 2019, 42 ss.

¹⁷ Da un caso del genere ha tratto ispirazione il contributo di PARDOLESI, SASSANI 2019, 235 ss.

¹⁸ Richard Posner, teorizzava, anni fa, l'obsolescenza – più o meno programmata – del precedente; qui, invece, ci troveremmo alle prese con una sua difettosità originaria, che certamente non contribuisce al prestigio del prodotto nomofilattico.

¹⁹ V., *ex plurimis*, PARDOLESI 2018, 1344 ss.

²⁰ Cass. 31 gennaio 2019, n. 2788, in «Foro italiano», I, 2019, 782 ss., con nota di PALMIERI A. e commento di Ponzanelli, *Dopo San Martino, la Cassazione ci riprova a varare uno statuto del danno alla persona*.

citori...). Per poi passare alla strategia dell'“assalto alla diligenza”, che – a differenza di quella precedente – non finge di dimenticare l'art. 374 c.p.c. e, anzi, lo sovraesponde, tornando ripetutamente alla carica (nella consapevolezza, sembrerebbe, che chi la dura la vince; anche perché le sezioni unite, come racconta la recente vicenda delle clausole *claims-made*, non fanno più quadrato sui propri pronunciamenti²¹).

L'ultima moda è appunto quella della nomofilachia “giacobina”, di cui è chiara espressione, sul versante della responsabilità sanitaria, l'infittirsi della progenie giudiziale seguita alla scelta originaria di imputare al paziente la causa ignota del suo pregiudizio²²: ventuno pronunce, nell'arco di un anno e mezzo²³, tetragone nel negare il contrasto con le direttive delle sezioni unite, quanto risolte nell'intento di metter l'universo giuridico di fronte al *fait accompli*, ossia la creazione di uno zoccolo duro di giurisprudenza consolidata dal basso (un po' come aveva fatto la prima sezione per scalzare il dogma del mantenimento del tenore di vita come parametro per la computazione dell'assegno divorzile a favore dell'ex coniuge debole: cioè, decisioni ripetute in rapida successione e determinate a non rimettere la questione alle sezioni unite, per tema – fondato, come poi si è potuto verificare – ch'esse non avallassero l'approccio proposto e col disegno di contrapporre a trent'anni di giurisprudenza monotona un cospicuo numero di pronunce diversamente orientate²⁴). Insomma, come si diceva, nomofilachia dal basso e giacobina²⁵, perché butta il cuore oltre l'ostacolo e, quando può, spiana il conflitto con l'espedito di negarlo.

5. In chiusura: un po' di realismo

Questo è il tempo in cui viviamo. La giurisprudenza rampante occupa spazi che altri signori del diritto avrebbero dovuto tenere saldamente. E fa bene a comportarsi così, almeno fino a quando chi ora abdica a qualsiasi coinvolgimento di prima linea non saprà recuperare un proprio ruolo o

²¹ Si può ricordare, quale caso emblematico di siffatta caducità, quello relativo alle clausole *claims made* nei contratti di assicurazione contro la r.c. la prima decisione delle sezioni unite (Cass. 6 maggio 2016, n. 9140, in «Foro italiano», I, 2016, 2014 ss.) è stata ben presto smentita dalla medesima formazione del Supremo collegio (Cass. 24 settembre 2018, n. 22437, *ivi*, I, 2018, 3015 ss.). In proposito, pescando in una letteratura davvero alluvionale, v. la recente ricognizione di RIVA 2019, 9 ss.

²² Cass. 26 luglio 2017, n. 18392, Est. Scoditti, in «Foro italiano», I, 2017, 3358 ss. (annotata da D'AMICO 2018, 1348 ss.; NUCCI 2017, 527 ss.; ZORZIT 2017, 696 ss).

²³ Il *grand arrêt* ha trovato ampio riscontro nelle successive pronunce della terza sezione civile, che si direbbe irremovibile nel portare avanti l'indicata ricostruzione; la progenie è, infatti, ormai fittissima (constano, al momento in cui si scrive, 21 decisioni conformi: Cass., ord. 26 febbraio 2019, n. 5437, in «Foro italiano», I, 2019, 1593 ss.; 17 gennaio 2019, n. 1045, *id.*, *Le banche dati*, archivio *Cassazione civile*; ord. 20 novembre 2018, *id.*, 2019, I, 1593; 2 novembre 2018, n. 29853, 30 ottobre 2018, nn. 27455, 27449, 27447, 27446, tutte *id.*, *Le banche dati*, archivio *cit.*; sent. 23 ottobre 2018, n. 26700, 20 agosto 2018, n. 20812, entrambe *ibid.*; ord. 13 settembre 2018, n. 22278, e 22 agosto 2018, n. 20905, entrambe *ibid.*; ord. 19 luglio 2018 n. 19204, *ibid.*; 19 luglio 2018, n. 19199, e 13 luglio 2018, n. 18549 *id.*, 2018, I, 3582, con nota di PARDOLESI, SIMONE 2018a, 3582 ss.; ord. 13 luglio 2018, n. 18540, *id.*, *Le banche dati*, archivio *cit.*; sent. 9 marzo 2018, n. 5641, *id.*, 2018, I, 1579; 15 febbraio 2018, nn. 3704 e 3698, entrambe in *id.*, *Le banche dati*, archivio *cit.*; 7 dicembre 2017, n. 29315, *id.*, Rep. 2017, voce *Sanità pubblica e sanitari*, n. 471; 14 novembre 2017, n. 26824, *id.*, 2018, I, 557, con nota di TASSONE 2018a, 562 ss.; anche in *Danno e resp.*, 2018, 5, con note PARDOLESI, SIMONE 2018b, 5 ss. e di TASSONE 2018b, 14 ss.: ed è appena il caso di rilevare, per inciso, come, nella sua relazione del 26 gennaio 2019, in «Foro italiano», V, 2019, 168, il Primo presidente della Cassazione, Giovanni Mammone, abbia suggellato la traiettoria in atto, annoverando, fra le pronunce significative del 2018, Cass. n. 5641 e 26700, *cit.*, proprio per aver sostenuto che “è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, cosicché, ove la causa del danno sia rimasta ignota, la domanda va rigettata”).

²⁴ Storia troppo nota per doverla documentare: basti qui ricordare le opposte visioni di CASABURI 2018, 2699 ss, e MACARIO 2018, 3605.

²⁵ Lo stesso Enrico Scoditti, estensore di Cass. 18372/17, la definisce «nomofilachia preventiva», che guarda «anche verso il futuro, perché esercita la funzione d'indirizzo della giurisprudenza di merito»: *La nomofilachia naturale della Corte di cassazione. A proposito di un recente scritto sulla «deriva della Cassazione»*, scritto in corso di pubblicazione in *Foro it.* (in replica a SASSANI 2019, 43 ss.).

inventarsene uno fresco di conio, in un'accezione consona al contesto in cui si dipana la dinamica in atto del complessivo fenomeno giuridico. La trama di questo nuovo umanesimo giudiziale è, però, difficile a decifrarsi e piena di insidie. Con una sola consapevolezza: che il modo peggiore di gestirle è senz'altro quello di far finta che non esistano.

A mo' di commiato. Può darsi che lo schizzo apprestato in queste pagine sia, oltre che indebitamente riduttivo, ingeneroso. Ma sospetto che l'eccesso di auto-indulgenza (dottrina) abbia concorso in maniera determinante al deteriorarsi del quadro. E di questa remissività non voglio essere complice.

Riferimenti bibliografici

- BARONE C.M., PARDOLESI R. 2018. *Memorandum sulle tre giurisdizioni superiori – Qualche minimale considerazione conclusiva*, in «Foro italiano», V, 2018, 133 ss.
- BERRUTI G.M. 2013. *La dottrina delle corti*, in «Foro italiano», V, 2013, 181 ss.
- CASABURI G. 2018. *L'assegno divorzile secondo le sezioni unite della Cassazione: una problematica «terza via»*, in «Foro italiano», I, 2018, 2699 ss.
- CASTRONOVO C. 2015. *Eclissi del diritto civile*, Milano, Giuffrè.
- D'AMICO G. 2018. *La prova del nesso di causalità «materiale» e il rischio della c.d. «causa ignota» nella responsabilità medica*, in «Foro italiano», I, 2018, 1348 ss.
- EIDENMUELLER H. 2018. *Collateral Damage: Brexit's Negative Effects on Regulatory Competition and Legal Innovation in Private Law*. Disponibile in: <https://www.ssrn.com> (consultato il 26/06/2019).
- GAMBARO A. 1983. *Il successo del giurista*, in «Foro italiano», V, 1983, 85 ss.
- GRANIERI M., PARDOLESI R. 2012. *Ma i tre signori del diritto sono rimasti in due?*, in «Foro italiano», V, 2012, 27 ss.
- MACARIO F. 2018. *Una decisione anomala e restauratrice delle sezioni unite nell'attribuzione (e determinazione) dell'assegno di divorzio*, in «Foro italiano», I, 2018, 3605 ss.,
- MAZZAMUTO S. 2019. *Sovranismo e populismo giuridico*, circolo Diritto e democrazia, nota introduttiva al dibattito pubblico del 7 maggio 2019.
- NUCCI R.V. 2017. *La distribuzione degli oneri probatori nella responsabilità medica: «qualificato inadempimento» e prova del nesso causale*, in «Responsabilità medica», 4, 2017, 527 ss.
- PARDOLESI R. 2017. *Chi (vince e chi) perde nella riforma della responsabilità sanitaria*, in «Danno e responsabilità», 73, 2017, 261 ss.
- PARDOLESI R. 2018. *Danno non patrimoniale, uno e bino, nell'ottica della Cassazione, una e terza*, in «Nuova giurisprudenza civile», 9, 2018, 1344 ss.
- PARDOLESI R., DAVOLA A. 2019. «Smart contract»: *lusinghe ed equivoci dell'innovazione purchessia*, in «Foro Italiano», 2019, 195 ss.
- PARDOLESI R., GRANIERI M. 2013. *The Future of Law Professors and Comparative Law*, in «The Digest. National Italian American Bar Association Law Journal», 2013, 1 ss.
- PARDOLESI R., PINO G. 2017. *Post-diritto e giudice legislatore. Sulla creatività della giurisprudenza*, in «Foro italiano», 142, 2017, 113 ss.
- PARDOLESI R., SASSANI B. 2019. *Bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca: il mestiere del giudice*, in «Foro italiano», I, 2019, 235 ss.
- PARDOLESI R., SIMONE R. 2018a. *Tra discese ardite e risalite: causalità e consenso in campo medico*, in «Foro italiano», I, 2018, 3582 ss.
- PARDOLESI R., SIMONE R. 2018b. *Nesso di causa e responsabilità della struttura sanitaria: indietro tutta*, in «Danno e responsabilità», 5, 2018, 5 ss.
- RIVA I. 2019. *L'ultima parola delle Sezioni unite della Cassazione in materia di clausole claims made*, in «Contratto e impresa», 2019, 9 ss.
- RORDORF R. 2017. *Pluralità delle giurisdizioni ed unitarietà del diritto vivente: una proposta*, in «Foro italiano», V, 2017, 123 ss.

- SASSANI B. 2019. *La deriva della Cassazione e il silenzio dei chierici*, in «Rivista di diritto processuale civile», 2019, 43 ss.
- B. TASSONE 2018a. *Responsabilità contrattuale, prova del nesso, concause e “più probabile che no”*, in «Foro italiano», 2, 2018, 562 ss.
- TASSONE B. 2018b. *Responsabilità contrattuale e inversione della prova del nesso*, in «Danno e responsabilità», 2018, 14 ss.
- VAN CAENEGEM R.C. 1991, *I signori del diritto. Giudici, legislatori e professori nella storia europea*, Milano, Giuffrè.
- ZENO-ZENCOVICH V. 2018. *Autopsia del diritto civile*, in «Rivista critica del diritto privato», 2018, 617 ss.
- ZORZIT D. 2017. *La Cassazione e la prova del nesso causale: l'inizio di una nuova storia?*, in «Danno e responsabilità», 6, 2017, 696 ss.